



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO **A TEMPO DETERMINATO**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

NORME GENERALI

Si raccomanda al concorrente l'attenta lettura delle presenti Norme Generali in quanto costituiscono lex specialis di gara integrando le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relative al rapporto tra la Stazione appaltante e l'Operatore economico nella fase di esecuzione del contratto.

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL' APPALTO	2
Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni	2
Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto	3
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto	4
Art. 4. Prestazioni principali e secondarie.....	4
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	5
Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	5
Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto	5
Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	5
Art. 8. Modifiche dell'Operatore economico.....	6
Art. 9. Rappresentante dell'Operatore economico e domicilio.....	6
Art. 10. Risoluzione del contratto.	6
Art. 11. Recesso.....	8
Art. 12. Cessione del contratto	8
Art. 13. Cessione del credito.....	9
Art. 14. Convenzioni in materia di valuta e termini.....	9
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE	10
Art. 15. Consegna e inizio del servizio	10
Art. 16. Durata del servizio.....	10
Art. 17. Proroghe.....	10
Art. 18. Sospensioni del servizio ordinate dal DEC.....	11
Art. 19. Penali	11
Art. 20. Inderogabilità dei termini per l'ultimazione del servizio	12
Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	12
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI	13
Art. 22. Servizi a misura	13
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA	14
Art. 23. Modalità di pagamento	14
Art. 24. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti.....	14
Art. 25. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo.....	15
Art. 26. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo.....	15
Art. 27. Raggruppamento temporaneo di imprese e società consortile	16
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE	17
Art. 28. Garanzia definitiva.....	17
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....	19
Art. 29. Modifiche al contratto.....	19
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	20
Art. 30. Obblighi di prevenzione e sicurezza.....	20
CAPO 9. DISCIPLINA DEI SUBCONTRATTI ED AVVALIMENTO.....	21
Art. 31. Subappalto e cottimo.....	21
Art. 32. Avvalimento	21
CAPO 10. CONTROVERSIE.....	22
Art. 33. Riserve, Accordo bonario e transazione	22
Art. 34. Arbitrato e Definizione delle controversie.....	23
Art. 35. Contestazioni tra Stazione appaltante e Operatore economico	23
CAPO 11. MANODOPERA	24
Art. 36. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	24
Art. 37. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)	24
CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	26
Art. 38. Ultimazione del servizio	26
Art. 39. Termini per la verifica di conformità per l'accertamento della regolare esecuzione	26
CAPO 13. NORME FINALI.....	27
Art. 40. Oneri e obblighi a carico dell'Operatore economico.....	27
Art. 41. Facoltà di controllo della Stazione appaltante (verifiche e ispezioni)	27
Art. 42. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto	27
Art. 43. Tracciabilità dei pagamenti	28
Art. 44. Disciplina antimafia.....	28
Art. 45. Spese contrattuali, imposte, tasse	29
Art. 46. Riservatezza delle informazioni	29
Art. 47. Trattamento dei dati personali.....	29
Art. 48. Disposizioni finali	30

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le prestazioni necessarie per la realizzazione del servizio di cui al comma 2.
2. Il servizio è così individuato:
costituisce oggetto del presente appalto, l'affidamento ad un'Agenzia di lavoro in possesso dell'autorizzazione prevista dall' art. 4 del D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni, in particolare il D.M. 10 aprile 2018 (G.U.R.I. n. 117 del 22 maggio 2018), del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i., per un periodo di giorni 548 (cinquecentoquarantotto) decorrenti dalla data di avvio del servizio risultante dal verbale di consegna dello stesso, con facoltà per la Stazione appaltante di rinnovare il contratto per ulteriori giorni 548 (cinquecentoquarantotto) agli stessi patti, prezzi e condizioni, o più favorevoli per la Stazione appaltante.
3. per un periodo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio risultante dal verbale di consegna dello stesso, con riserva di ripetizione del medesimo servizio per ulteriori 18 (diciotto) mesi.

Il ricorso all'istituto della somministrazione di lavoro a tempo determinato ha lo scopo di fronteggiare le esigenze temporanee ed eccezionali dettate dalle obiettive necessità di rafforzamento della struttura organizzativa del Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse – Gorizia. Tale strumento contrattuale è diretto a consentire la temporanea utilizzazione e sperimentazione di particolari professionalità, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, che non possano essere soddisfatte con il personale attualmente in servizio presso la Società Concessionaria S.p.A. Autovie Venete e/o la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a., di cui il Commissario è autorizzato ad avvalersi per lo svolgimento delle attività attinenti alla realizzazione della terza corsia dell'Autostrada A4, tratto Venezia – Trieste, nonché per le attività attinenti alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla concessionaria S.p.A. Autovie Venete e/o la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a., tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i..

4. Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato comprende anche l'attività di ricerca, selezione, formazione, gestione e sostituzione dei prestatori di lavoro.
I lavoratori somministrati svolgeranno le loro prestazioni lavorative a favore del Commissario Delegato, il quale procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta di invio di prestatori di lavoro temporaneo, forniti di adeguata formazione professionale, corrispondente ai profili professionali rientranti nelle categorie del vigente CCNL per il personale dipendente da Società e Consorzi concessionari di autostrade e trafori utilizzato da S.p.A. Autovie Venete e del vigente CCNL dei dipendenti ANAS utilizzato da Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a., specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche.
5. Sono compresi nell'appalto tutte le attività necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto e dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche, del quale l'Operatore economico dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza prima di formulare l'offerta e sul quale l'Operatore economico dichiara di non avere alcuna osservazione.
6. L'esecuzione del servizio deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Operatore economico deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
7. Nel presente Capitolato Speciale d'appalto sono assunte le seguenti definizioni:
 - a) **Codice dei contratti:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 - b) **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- c) **Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che ha indetto l'appalto e che ha sottoscritto il contratto;
- d) **Operatore economico:** detto anche appaltatore o esecutore, il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- e) **RUP:** Responsabile del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
- f) **DEC:** Direttore dell'esecuzione del contratto nominato e con i compiti previsti dal Codice dei contratti;
- g) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
- h) **DUVRI:** Documento unico di valutazione dei rischi interferenti di cui all'articolo 26, comma 3 del Decreto n. 81 del 2008;
- i) **Costo della manodopera:** il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del personale stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- j) **Oneri di sicurezza aziendali (anche OS):** gli oneri che deve sostenere l'Operatore economico per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- k) **Costi di sicurezza (anche CS):** i costi per l'attuazione del DUVRI, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del DUVRI allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);

Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. L'importo dell'appalto posto a base di gara è definito dalla seguente tabella:

	<i>Importi in Euro</i>			TOTALE
1	Servizi (Sm) A MISURA			7.504.162,96
2	Servizi(Sc) A CORPO			---
3	Servizi (S = Sm + Sc)			7.504.162,96
3a	di cui costo della manodopera			30.634,80
	<i>Importi in Euro</i>	a corpo (OSc)	a misura (CSm)	TOTALE CS
4	Costi di sicurezza da DUVRI (CS)	---	---	---
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (3 +4)			7.504.162,96

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

- a) importo del servizio (S) determinato al rigo 3, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall'Operatore economico in sede di gara sul margine di agenzia posto a base d'asta. L'importo totale del costo del lavoro, invece, sarà fisso e non soggetto a ribasso;
- b) importo dei Costi di sicurezza (CS) determinato al rigo 4, della colonna «TOTALE».
3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

	<i>mImporti in Euro</i>	soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	Servizi(S) colonna (TOTALE)	357.341,09	7.146.821,87
2	Costi di sicurezza da DUVRI (CS) colonna (TOTALE)		---

Risulta opportuno specificare che l'importo contrattuale del servizio è costituito da:

- costo del lavoro (non soggetto a ribasso)
 - margine di agenzia (soggetto a ribasso). Il margine di agenzia posto a base d'asta è pari al 5% del costo del lavoro.
4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (3+4)» e dell'ultima colonna «TOTALE».
5. Detto importo ha carattere presuntivo, atteso che il valore delle retribuzioni e contribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale, dalle previsioni di bilancio e dagli accordi aziendali in materia di ricorso alle forme contrattuali flessibili di lavoro di ciascuna Amministrazione contraente. Tale importo pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per la Stazione appaltante.
6. Per quanto riguarda gli oneri di sicurezza aziendali (OS), gli stessi sono ricompresi nell'importo per la prestazione del servizio (S).

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità delle singole prestazioni eseguite (singoli contratti di somministrazione), fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

Art. 4. Prestazioni principali e secondarie

1. In ragione della natura omogenea della prestazione, il servizio non è suddivisibile in prestazione principale e prestazioni secondarie ai sensi del comma 2 dell'art. 48 del Codice dei contratti.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, deve essere sempre fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati dalla Stazione appaltante con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
3. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico), nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
4. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'Operatore economico, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.
5. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d'appalto, nel contratto e in ogni altro atto del procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui all'articolo 71 del Codice dei contratti, il disciplinare di gara, lo schema di contratto ed il Capitolato Speciale d'appalto posti a base di gara e tutti i relativi allegati.

Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il presente Capitolato speciale - Norme generali e Norme tecniche;
 - b) tutti gli elaborati del progetto posto a base di gara;
 - c) le polizze di garanzia di cui all'Art. 28 del presente Capitolato Speciale d'appalto;
 - d) l'intera offerta tecnica (incluse le relazioni e gli elaborati) presentata dall'Operatore economico in fase di gara.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti;
 - b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. Le dichiarazioni formulate dal concorrente in fase d'offerta in merito alla verifica ed all'accettazione del progetto posto a base di gara, dei luoghi del servizio, debbono intendersi pienamente confermate in sede di sottoscrizione del contratto e rimangono quindi pienamente efficaci in corso d'esecuzione del contratto.
2. Fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alla contabilizzazione dei servizi del presente Capitolato speciale, trovano applicazione gli atti emanati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia, tra cui quello relativo al RUP previsto al comma 5 dell'art. 31 del Codice dei contratti e quello relativo al Direttore

dell'Esecuzione del Servizio dal comma 2 dell'art. 111 del Codice dei contratti.

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, sicurezza e ambiente, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 8. Modifiche dell'Operatore economico

1. In caso di fallimento dell'Operatore economico, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.
3. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati al servizio ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 9. Rappresentante dell'Operatore economico e domicilio

1. L'Operatore economico deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Se l'Operatore economico non conduce direttamente il servizio, deve depositare presso la Stazione appaltante, la procura speciale notarile in originale o in copia autenticata conferita a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante.
3. L'Operatore economico, tramite il referente tecnico nominato dall'Operatore stesso, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio. Il DEC ha il diritto di esigere il cambiamento del referente tecnico nominato dall'Operatore economico e del personale dell'Operatore stesso per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Operatore economico è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella conduzione del servizio.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante con un preavviso di 5 giorni a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata PEC; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante della procura speciale notarile in originale o in copia autenticata.

Art. 10. Risoluzione del contratto.

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante può risolvere il contratto, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 106 comma 4 del Codice dei contratti;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
 - c) l'Operatore economico si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;

2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante può risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli altri casi richiamati nel presente Capitolato, anche i seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all'Operatore economico, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
 - c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale somministrato oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC o dal RUP;
 - d) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza del servizio fornito alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio;
 - h) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori);
 - i) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DEC, contesta gli addebiti all'Operatore economico e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - l) in caso di 5 inadempimenti notificati per iscritto, della seguente tipologia:
 - se il Fornitore ometta di fornire o sostituire i lavoratori;
 - in caso di non puntuale esecuzione del servizio a causa di prestazioni non adeguate a quanto richiesto;
 - m) revoca dell'autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
3. La Stazione appaltante può risolvere il contratto per tutte le altre cause previste dall'articolo 108 del codice dei contratti.
4. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione il sopravvenire nei confronti dell'Operatore economico di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
5. Inoltre, costituisce causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione la perdita da parte dell'Operatore economico dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei contratti.
6. Ai sensi del comma 5 dell'art. 108 del Codice dei contratti, nel caso di risoluzione del contratto l'Operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito, decurtato dagli oneri derivanti alla Stazione appaltante a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi o le spese per l'indizione di

una nuova procedura di gara, nonché dagli eventuali ulteriori danni. Per il risarcimento di tali oneri e danni, la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Operatore economico in ragione del servizio eseguito nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.

7. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'Operatore economico con almeno 20 (venti) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del servizio. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e l'Operatore economico o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza del servizio.
8. Ai sensi del comma 1 e 2 dell'art. 110 del Codice dei contratti, nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Operatore economico, la Stazione appaltante, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stessa Stazione appaltante, procede nel seguente modo:
 - a) affidando il servizio di completamento e di quello da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo del servizio in contratto nonché del servizio di ripristino, e l'ammontare lordo del servizio utilmente eseguito dall'Operatore economico inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, interpellando progressivamente le successive, riservandosi comunque la possibilità di procedere ad una nuova gara per il completamento del servizio;
 - b) ponendo a carico dell'Operatore economico inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento del servizio e l'importo netto risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Operatore economico inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione del servizio, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza e contabilità, dei maggiori interessi per il finanziamento del servizio, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.
9. Nel caso l'Operatore economico sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

Art. 11. Recesso

1. Per il recesso da parte della Stazione appaltante dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 109 del Codice dei contratti. In particolare, la Stazione appaltante potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto previo pagamento di quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 109.

Art. 12. Cessione del contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 13. Cessione del credito

1. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 del Codice dei contratti e s.m.i. e della Legge n. 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata.
2. La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Stazione appaltante prima dell'emissione da parte dell'Operatore economico della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione non è opponibile alla Stazione appaltante ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.
3. La Stazione appaltante istruisce la documentazione relativa alla cessione e ne dà comunicazione all'Operatore economico entro 30 giorni dalla ricezione.
4. L'atto di cessione è valido ed efficace per i crediti dell'Operatore economico relativi alle fatture emesse successivamente alla comunicazione di cui al comma 3.
5. L'Operatore economico è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di perfezionare la cessione del credito. Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e può comportare, a discrezione della Stazione appaltante, la risoluzione del contratto.
6. Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Stazione appaltante non sono opponibili alla Stazione appaltante stessa, l'Operatore economico rimane l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.

Art. 14. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in Euro.
2. In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 15. Consegna e inizio del servizio

1. Il DEC previa autorizzazione del RUP, dà avvio all'esecuzione del contratto.
2. Il DEC comunica all'Operatore economico il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna del servizio.
3. La consegna del servizio deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.
4. La consegna del servizio deve risultare da verbale redatto in duplice copia in contraddittorio con l'Operatore economico; nel verbale viene specificata la data da cui decorre il termine utile per il compimento del servizio. Una delle due copie del verbale deve essere trasmesso dal DEC al RUP.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l'Operatore economico non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il DEC fissa una nuova data per la consegna e la comunica all'Operatore economico. I termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Se anche in tale seconda data l'Operatore economico non si presenta, la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Operatore economico. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, l'Operatore economico è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
6. È facoltà del DEC, previa autorizzazione del RUP, procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio del servizio determinasse un grave danno all'interesse pubblico, per eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. La consegna in via d'urgenza non può costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Operatore economico.
7. Nel caso in cui, a seguito della consegna del servizio in via d'urgenza ai sensi del comma precedente, non si pervenga alla stipulazione del contratto, il DEC tiene conto di quanto effettivamente eseguito e fornito dall'Operatore economico per rimborsare le relative spese.

Art. 16. Durata del servizio

La durata del servizio in oggetto è fissata in giorni 548 (cinquecentoquarantotto) decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio, ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di avvio.

Ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 35., nonché dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è prevista la facoltà per la Stazione appaltante di rinnovare il contratto per ulteriori giorni 548 (cinquecentoquarantotto) agli stessi patti, prezzi e condizioni.

L'operatore economico non potrà rifiutare il rinnovo e sarà tenuto alla ripetizione del servizio

Si precisa che nel caso in cui allo scadere dello stato di emergenza, determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia, previsto per il 31.12.2018, lo stato di emergenza stesso non dovesse essere ulteriormente prorogato verranno attivate le clausole di salvaguardia al fine di poter portare a termine le Opere in fase di realizzazione.

Art. 17. Proroghe

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice dei contratti, la durata del contratto può essere modificata limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo

contraente. Nei casi in cui si manifestasse l'esigenza di una tale proroga, il RUP ne dà comunicazione quanto prima all'Operatore economico ed avvisa la Stazione appaltante. Durante la proroga l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la Stazione appaltante.

Art. 18. Sospensioni del servizio ordinate dal DEC

1. Le disposizioni dell'articolo 107 del Codice dei contratti in materia di sospensioni si applicano, in quanto compatibili, al presente contratto.

Art. 19. Penali

1. In caso di accertate inadempienze contrattuali (ritardata, cattiva, mancata o parziale esecuzione delle prestazioni) tali da non rappresentare motivo di risoluzione del contratto, il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito a tali inadempienze; il RUP trasmette tramite raccomandata A/R, anticipata via fax, o tramite posta certificata PEC una contestazione all'Operatore economico descrivendo la non conformità rilevata e richiedendo l'attivazione delle apposite azioni correttive.

In riferimento alle contestazioni rilevate, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali, che saranno applicate per ogni singola contestazione più eventuale e paritaria detrazione economica relativa alla quota d'intervento non eseguito:

- 1) in caso di ritardo nella proposizione e sostituzione dei prestatori di lavoro rispetto ai termini contrattuali ed a quanto offerto in sede di gara, si provvederà ad applicare una penale pari al 30% (trentapercento) del costo giornaliero del lavoratore da fornire o sostituire, per ogni giorno di ritardo;
 - 2) in caso di proposizione di prestatori di lavoro privi dei requisiti richiesti, si provvederà ad applicare una penale pari al 50% (cinquantapercento) del costo giornaliero del lavoratore da fornire per ogni giornata lavorativa fino all'inizio del contratto di una nuova risorsa in possesso dei requisiti previsti.
È fatto salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
2. Per tutte le altre inadempienze non contemplate sopra sarà applicata una penale variabile tra lo 0,05 ‰ (zero virgola zero cinque per mille) e l'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.
 3. L'ottemperanza da parte dell'Operatore economico alla richiesta di esecuzione delle azioni correttive, non impedisce alla Stazione appaltante di esercitare comunque la facoltà di applicare la penale per le inadempienze rilevate nel servizio oggetto delle contestazioni.
 4. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'Operatore economico avrà la facoltà di produrre le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni (naturali e consecutivi) dalla comunicazione della contestazione inviata dal RUP. In caso di mancata produzione o di non accoglimento delle controdeduzioni la Stazione appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.
 5. L'importo della penale, nel caso in cui l'Operatore economico non produca giustificazioni scritte, sempre nel rispetto del termine di 10 giorni, ovvero le stesse non siano ritenute congrue da parte della Stazione appaltante, è trattenuto direttamente in fase di liquidazione delle fatture, previa emissione di fattura attiva da parte della Stazione appaltante.
 6. Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, in caso di mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, la Stazione appaltante può provvedervi affidando l'esecuzione delle prestazioni a terzi, e ciò a tutto carico dell'Operatore economico e salvo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
 7. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se le inadempienze sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'articolo del presente Capitolato in materia di risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.

Art. 20. Inderogabilità dei termini per l'ultimazione del servizio

1. Non costituiscono motivo di proroga o differimento dell'inizio del servizio, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'Operatore economico non abbia tempestivamente denunciato e puntualmente motivato per iscritto al DEC le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
2. Le cause di cui al comma 1 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione del servizio, di risarcimenti, per la disapplicazione delle penali in caso di ritardo, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei tempi.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 4 del Codice dei contratti, qualora l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'Operatore economico rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore economico deve eseguire il servizio.
2. Scaduto il termine assegnato, il DEC verifica in contraddittorio con l'Operatore economico, o in sua mancanza con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che è trasmesso al RUP.
3. Qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto su proposta del RUP, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell'Operatore economico.
4. Sono dovuti dall'Operatore economico alla Stazione appaltante i danni subiti da quest'ultima a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi o le spese per l'indizione di una nuova procedura di gara. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Operatore economico in ragione del servizio eseguito nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del Codice dei contratti.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 22. Servizi a misura

1. La misurazione e la valutazione del servizio a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale, dettagliate nelle Norme Tecniche.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei servizi a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale.
3. La contabilizzazione del servizio a misura è effettuata applicando il costo orario (variabile a seconda del periodo di riferimento) per singolo livello contrattuale al totale delle ore previste nel corso della durata dell'appalto.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 23. Modalità di pagamento

1. Il corrispettivo è determinato dalle ore effettivamente contrattualizzate moltiplicate per il costo orario onnicomprensivo, unitamente a tutte le eventuali indennità e maggiorazioni non già previste nella definizione dell'importo orario incrementate del margine di agenzia. Il corrispettivo sarà pagato sulla base delle fatture emesse in conformità a quanto riportato nel Capitolato Speciale d'appalto – Norme Generali.
2. L'Operatore economico provvede ad emettere fatture mensili posticipate alla Stazione appaltante per l'utilizzo di personale somministrato nel mese di riferimento come risultanti dai report allegati ad ogni singola fattura.
3. È facoltà della Stazione appaltante richiedere l'emissione di fatture distinte per ogni centro di costo che sarà comunicato all'Operatore economico.
4. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di contabilità:
 - a) al netto del ribasso percentuale offerto sull'importo a base d'asta e contrattualizzato;
 - b) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Codice dei contratti, da svincolarsi con la rata di saldo.
5. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 24 del presente Capitolato Speciale d'appalto, la Stazione appaltante provvede a corrispondere all'Operatore economico la somma ammessa al pagamento che sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura stessa. La fattura deve riportare il codice CIG dell'appalto.
6. Al fine del computo delle ore di lavoro prestate dai lavoratori somministrati, la Stazione appaltante trasmetterà alla Società di somministrazione le specifiche schede indicanti le ore lavorate, riferite a ciascuna risorsa.

La trasmissione delle schede sopra menzionate avverrà:

 - entro le ore 12,00 del giorno successivo al termine della prestazione, nel caso di brevi prestazioni di lavoro;
 - entro le ore 12,00 del quarto giorno lavorativo del mese successivo, nel caso di prestazioni di lavoro della durata di uno o più mesi di lavoro.
7. Dagli importi fatturati dal prestatore del servizio saranno detratte, in sede di pagamento, le eventuali penali applicate nelle modalità previste dall'art. 19 comma 5 del presente Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.
8. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione appaltante.

Art. 24. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla preventiva presentazione alla Stazione appaltante della relativa fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, l'indicazione del conto corrente dedicato, e completa dell'indicazione del C.I.G. dell'appalto e, ove presente, del C.U.P..
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Operatore economico e degli eventuali subappaltatori e cottimisti, ai sensi dell'Art. 37, comma 2 del presente Capitolato Speciale d'appalto; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il mandato di pagamento deve essere accompagnato dagli estremi dei DURC acquisiti;

- b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. I tempi necessari per completare tale procedura, indipendenti dalla Stazione appaltante, non rilevano ai fini dell'eventuale applicazione del successivo Art. 25 del presente Capitolato Speciale d'appalto relativo ai ritardi sui pagamenti.
 4. Ai sensi del comma 6 dell'art. 30 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Operatore economico, a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei contratti.

Art. 25. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Qualora i pagamenti non vengano effettuati entro il termine stabilito dal presente Capitolato Speciale d'appalto per causa imputabile alla Stazione appaltante spettano all'Operatore economico gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. I tempi necessari a condurre e completare la verifica della regolarità contributiva, avviata nel rispetto dei tempi indicati nel presente Capitolato Speciale d'appalto non sono imputabili alla Stazione appaltante.
2. Gli interessi moratori sono calcolati nella misura di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002 s.m.i.. Gli interessi moratori sono comprensivi dell'eventuale maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.
3. Il pagamento degli interessi avviene, a seguito di richiesta scritta dell'Operatore economico, in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo alla richiesta; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione del servizio.
4. E' facoltà dell'Operatore economico, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare del corrispettivo dovuto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il mandato di pagamento, raggiunga il 25% (venticinque per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Operatore economico, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 26. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi che non sia determinata da modifiche normative o contrattuali.

Art. 27. Raggruppamento temporaneo di imprese e società consortile

1. Nei casi in cui l'Operatore economico sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese che, successivamente all'aggiudicazione, si riunisce in una società consortile, resta sempre centrale ed esclusivo il ruolo dell'impresa capogruppo quale mandataria delle imprese riunite nel rapporto di appalto. Ne deriva che all'esecuzione dell'appalto provvede il nuovo soggetto consortile mentre all'amministrazione dello stesso rapporto (es. riscossione dei crediti, richiesta di subappalto, gestione del contenzioso, ecc.) è preposta solo l'impresa mandataria. Titolare del contratto continua infatti ad essere il raggruppamento, rimanendo la società consortile un mero strumento di esecuzione dei lavori e, quindi, semplice struttura operativa a servizio del raggruppamento medesimo. Ciò comporta che, anche dopo il subentro della società consortile nell'esecuzione delle opere, tutti i rapporti scaturenti dal contratto di appalto continuano a intercorrere direttamente tra il raggruppamento temporaneo, nella figura della capogruppo mandataria, e la Stazione appaltante, restando a essi estranea la società consortile.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 28. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta all'Operatore economico una garanzia definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Operatore economico rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Operatore economico stesso. L'importo della garanzia è pari al 10% dell'importo contrattuale.
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Codice dei contratti.
3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L'importo della garanzia è calcolato con le modalità previste al comma 1 dell'art. 103 del Codice dei contratti.
4. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata, ai sensi del comma 4 dell'art. 103 del Codice dei contratti, dalla clausola esplicita di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e deve prevedere la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione appaltante.
5. La garanzia deve essere accompagnata da idoneo atto attestante il potere di assumere obbligazioni economiche di importo almeno pari a quello della garanzia medesima da parte del firmatario della stessa per conto dell'impresa bancaria o assicurativa che la emette.
6. Ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del Codice dei contratti, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Operatore economico, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
7. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), è svincolata dalla Stazione appaltante all'emissione di apposito certificato.
8. La Stazione appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per tutte le motivazioni di cui al comma 2 dell'art. 103 del Codice dei contratti. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Operatore economico di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
9. L'Operatore economico deve tempestivamente reintegrare la garanzia se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. Nel caso l'Operatore economico non provveda, la reintegrazione è effettuata dal RUP a valere sugli importi da corrispondere all'Operatore economico.
10. In caso di variazioni al contratto, la garanzia definitiva può essere ridotta in proporzione alla riduzione dell'importo contrattuale, mentre non è necessaria la sua integrazione in caso di aumento dell'importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. Per aumenti superiori, la garanzia definitiva è integrata in proporzione al nuovo importo contrattuale.
11. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati, ferma restando la responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
12. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al

comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 29. Modifiche al contratto

1. Qualora sia necessaria una modifica al contratto, il DEC propone al RUP la sua adozione indicandone i motivi in apposita relazione. Il RUP, accertate le cause, le condizioni ed i presupposti a norma dell'art. 106 del Codice dei contratti con apposita approfondita istruttoria, autorizza il DEC a redigere il progetto di modifica. Il RUP approva il progetto ed autorizza la modifica ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del Codice dei contratti se l'incremento di spesa, che non può superare i limiti disposti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, trova copertura all'interno del quadro economico del servizio. Se l'incremento di spesa non trova copertura nel quadro economico del servizio, il RUP propone l'approvazione alla Stazione appaltante.
2. Nessuna modifica del progetto contrattualizzato può essere introdotta dall'Operatore economico se non è stata disposta dal DEC con apposito Ordine di servizio recante gli estremi dell'atto di preventiva autorizzazione del RUP. Il RUP potrà disporre a suo insindacabile giudizio l'eliminazione di componenti difformi dal progetto autonomamente introdotte dall'Operatore economico, con i relativi oneri a carico esclusivamente di quest'ultimo. In ogni caso la Stazione appaltante non riconoscerà all'Operatore economico alcun compenso per le prestazioni difformi eseguite senza preventiva autorizzazione.
3. Ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del Codice dei contratti, fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante può imporre all'Operatore economico l'esecuzione di modifiche al servizio oggetto dell'appalto fino alla concorrenza in più o in meno di un quinto del valore del contratto. L'Operatore economico è obbligato alla loro esecuzione alle stesse condizioni del contratto originale ed è obbligato a sottoscrivere apposito atto di sottomissione che accompagna la perizia di variante in segno di accettazione o motivato dissenso. Oltre il limite del quinto del valore del contratto, il RUP deve darne comunicazione all'Operatore economico che, entro 10 giorni, deve dichiarare per iscritto se intende accettare e a quali condizioni. Il RUP deve esprimersi in merito alle condizioni proposte entro 45 giorni. Qualora l'Operatore economico non dia alcuna risposta, si intende manifestata la volontà di accettare la perizia di variante alle medesime condizioni del contratto in essere. Le condizioni sono recepite in apposito atto aggiuntivo al contratto di appalto, sottoscritto dall'Operatore economico in segno di accettazione.
4. Tutte le modifiche al contratto sono valutate con riferimento ai prezzi unitari di contratto.
5. Le modifiche al contratto relative alla proroga di cui al comma 11 dell'art. 106 del Codice dei contratti sono consentite unicamente con le modalità previste dall'0 del presente Capitolato Speciale d'appalto.
6. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1 lettera c), del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione appaltante, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - b) non è alterata la natura generale del contratto;
 - c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) ai sensi dell'articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;
7. Nel caso la modifica di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 106 del Codice dei contratti comporti il superamento della soglia economica indicata al comma 7 dell'art. 106, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 108 del Codice dei contratti. Ai sensi del comma 5 dell'art. 108 l'Operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle attività eseguite.
8. L'autorizzazione del RUP e l'Ordine del DEC all'Operatore economico relativo ad una modifica o variante, riportano il differimento dei termini per l'ultimazione del servizio, nella misura strettamente indispensabile.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 30. Obblighi di prevenzione e sicurezza

1. L'Operatore economico deve osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità del contratto in quanto applicabili e delle eventuali procedure interne alla Stazione appaltante in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento e situazione, la corrispondenza delle prestazioni rispetto agli obblighi normativi in materia di sicurezza e salute.

CAPO 9. DISCIPLINA DEI SUBCONTRATTI ED AVVALIMENTO

Art. 31. Subappalto e cottimo

1. Il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo potrà essere effettuato esclusivamente da società iscritte all'apposito Albo, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 10/9/2003 n. 276 e s.m.i.. Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trentapercento) dell'importo complessivo contrattuale. In caso di subappalto, l'Operatore economico, che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione, dovrà aver dichiarato espressamente tale intenzione in sede di offerta formulata durante la procedura di affidamento, indicando anche la parte del servizio che intende subappaltare. Il subappalto, da autorizzarsi dall'Amministrazione con specifico provvedimento, resta disciplinato dall'art. 105 del Codice dei contratti, cui espressamente si rinvia, e dalle altre norme vigenti. In ogni caso il subappaltatore dovrà essere in possesso dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto. L'Operatore economico resta comunque responsabile, nei confronti della Stazione appaltante, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.
2. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. 646/82 e s.m.i..

Art. 32. Avvalimento

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 89 del Codice dei contratti, l'Operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, con la precisazione che l'impresa ausiliaria è responsabile di tutte le prestazioni dedotte in contratto, indipendentemente dai requisiti che la stessa ha prestato all'Operatore economico.
2. Ai sensi del comma 7 dell'art. 89 del Codice dei contratti, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti che ha prestato all'Operatore economico.
3. Nel caso i requisiti prestati prevedano l'effettivo impiego di mezzi e/o risorse nell'esecuzione dell'appalto, il programma esecutivo del servizio deve consentire l'univoca individuazione delle attività e dei tempi in cui tali mezzi e risorse saranno effettivamente utilizzati.
4. Ai sensi del comma 9 dell'art. 89 del Codice dei contratti, il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di avvalimento sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'Operatore economico utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
5. Ai sensi del comma 9 dell'art. 89 del Codice dei contratti, il RUP ha l'obbligo di trasmettere sia all'Operatore economico sia all'impresa ausiliaria le comunicazioni inerenti l'esecuzione del servizio.

CAPO 10. CONTROVERSIE

Art. 33. Riserve, Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell'art. 206 del Codice dei contratti, le disposizioni di cui all'articolo 205 del medesimo Codice sull'accordo bonario per i lavori si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.
2. Qualora, in corso di esecuzione, l'importo delle riserve iscritte sui documenti contabili raggiunga un valore pari ad almeno il 5% e non superiore al 15% dell'importo contrattuale il DEC ne dà immediata comunicazione al RUP a cui trasmette, nel più breve tempo possibile, ai sensi del comma 3 dell'art. 205 del Codice dei contratti, la propria relazione riservata.
3. Qualora l'importo delle riserve iscritte contemporaneamente sui documenti contabili raggiunga un valore superiore al 15% dell'importo contrattuale, il DEC ammette le riserve, esattamente nell'ordine in cui sono state iscritte, fino a che la somma del loro importo è inferiore al 15% dell'importo contrattuale e, per tali riserve, procede ai sensi del precedente comma 2. Le riserve non selezionate e le eventuali riserve successivamente iscritte non potranno essere oggetto di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto.
4. Il procedimento di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto può essere avviato con le modalità di cui al comma 2 più volte, con la limitazione che le nuove riserve devono essere ulteriori e diverse da quelle già esaminate, devono raggiungere nuovamente il limite del 5% e, complessivamente, incluse quelle già oggetto di precedenti accordi bonari, non devono superare il 15% dell'importo contrattuale, così come previsto dal comma 2 dell'art. 205 del Codice dei contratti.
5. I limiti percentuali del 5% e del 15% sono calcolati con riferimento all'importo contrattuale vigente al momento dell'iscrizione delle riserve, e comprendono pertanto eventuali variazioni all'importo contrattuale conseguenti all'avvenuta sottoscrizione di atti di sottomissione o atti aggiuntivi.
6. Il RUP, ricevuta la comunicazione del DEC di cui al comma 2, ai sensi del comma 4 dell'art. 205 del Codice dei contratti, valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza della riserva, nonché la non imputabilità della stessa a maggiori prestazioni per le quali sia in realtà necessaria una modifica ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite percentuale di valore di cui al precedente comma 2. Il RUP prosegue nel procedimento di accordo bonario per le riserve rimanenti, ancorché il loro importo percentuale si sia ridotto al di sotto del 5% dell'importo contrattuale.
7. Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del DEC e, ove costituito, dell'organo di verifica, può:
 - a) richiedere alla camera arbitrale di cui all'art. 209 del Codice dei contratti l'indicazione di una lista di cinque esperti e procedere così come previsto dal secondo periodo e seguenti del comma 5 dell'art. 205 del Codice dei contratti;
 - b) formula direttamente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 la proposta di accordo bonario così come previsto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 205 del Codice dei contratti;
8. Il RUP prima dell'approvazione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell'Art. 39 del presente Capitolato Speciale d'appalto, avvia il procedimento di accordo bonario di cui al comma 7 per la risoluzione delle riserve iscritte qualsiasi sia il loro importo, indipendentemente dai limiti percentuali di cui ai commi precedenti.
9. L'esperto, se nominato ai sensi del comma 7 lettera a), oppure il RUP ai sensi del comma 7 lettera b), verificano le riserve in contraddittorio con l'Operatore economico, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa alla Stazione appaltante ed all'Operatore economico. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto

dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'Operatore economico o della Stazione appaltante oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'Art. 34 del presente Capitolato Speciale d'appalto.

10. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi quali l'accordo bonario; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 Euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto Operatore economico, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto Operatore economico, previa audizione del medesimo.
11. La procedura di cui al comma 10 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
12. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Operatore economico non può comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. L'eventuale rallentamento o sospensione comporta il risarcimento del danno alla Stazione appaltante e la facoltà di quest'ultima di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 34. Arbitrato e Definizione delle controversie

1. È escluso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 del Codice dei contratti per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
2. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Operatore economico confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta esclusivamente al Tribunale di Trieste.

Art. 35. Contestazioni tra Stazione appaltante e Operatore economico

1. Il DEC o l'Operatore economico comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del servizio. Il RUP convoca le parti entro quindici giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.
2. Se la contestazione riguarda fatti, il DEC redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Operatore economico per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni naturali e consecutivi dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. Il processo verbale è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Operatore economico.

CAPO 11. MANODOPERA

Art. 36. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Operatore economico è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione del servizio che formano oggetto del presente appalto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare, ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del Codice dei contratti, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori e cottimisti nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Operatore economico dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Operatore economico o dei subappaltatori e cottimisti, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando a tal fine somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Art. 37. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Operatore economico, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di atti aggiuntivi al contratto, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto ed al cottimo, il certificato di cui all'Art. 39 del presente Capitolato Speciale d'appalto, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo risulti inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'Operatore economico e, tramite esso, dai subappaltatori e cottimisti, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1 a cui è riferito.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013 e s.m.i., dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine, per l'Operatore economico, i subappaltatori ed i cottimisti; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all'Art. 39 del presente Capitolato Speciale d'appalto.
4. Ai sensi dell'articolo 30 del Codice degli appalti e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013 e s.m.i., in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Operatore economico e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all'Art. 10, comma 2, lettera l) del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso il DURC relativo al subappaltatore o cottimista sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 38. Ultimazione del servizio

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del Codice dei contratti, l'ultimazione del servizio, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Operatore economico per iscritto al DEC, il quale procede alle necessarie verifiche in contraddittorio con l'Operatore economico redigendo, nel caso costati che le attività sono effettivamente terminate, apposito verbale in duplice copia. Una delle due copie del verbale deve essere trasmesso dal DEC al RUP.

Art. 39. Termini per la verifica di conformità per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'articolo 102 del Codice il servizio oggetto del contratto è soggetto a certificato di verifica di conformità.
2. Il certificato di verifica di conformità è emesso entro il termine di 6 (sei) mesi dal certificato di ultimazione del servizio di cui all'Art. 38 del presente Capitolato Speciale d'appalto.
2. Durante l'esecuzione del servizio la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche del servizio in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale, nel contratto, dalla normativa vigente.

CAPO 13. NORME FINALI

Art. 40. Oneri e obblighi a carico dell'Operatore economico

1. Nello svolgimento del servizio l'Operatore economico deve evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale ordine delle attività e dei servizi della Stazione appaltante.
2. L'Operatore economico si obbliga inoltre a:
 - a. eseguire il servizio a perfetta regola d'arte, conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato speciale di appalto ed impartite anche successivamente dalla Stazione appaltante, agli stessi prezzi formulati in sede di presentazione dell'offerta;
 - b. sollevare la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa, da parte di dipendenti dell'Operatore economico ai sensi dell'articolo 1676 del codice civile, nonché a manlevare la Stazione appaltante da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza del servizio prestato.
3. L'Operatore economico deve attenersi in generale a tutti quegli obblighi e oneri non specificamente elencati nel presente articolo ma richiamati in altre parti del Capitolato speciale di appalto.

Art. 41. Facoltà di controllo della Stazione appaltante (verifiche e ispezioni)

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 1662 del codice civile, di ispezionare e controllare l'andamento delle attività del servizio. In ogni momento la Stazione appaltante avrà diritto di verificare qualsiasi parte del servizio e di eseguire ispezioni e controlli, in corso di esecuzione. L'Operatore economico non potrà opporsi a tali ispezioni e controlli, ma dovrà fornire gratuitamente le necessarie facilitazioni al fine di agevolarne lo svolgimento. L'opposizione dell'Operatore economico all'esecuzione di tali controlli è causa di risoluzione in danno del rapporto contrattuale.
2. I controlli e le verifiche della Stazione appaltante nel corso del servizio non escludono la responsabilità dell'Operatore economico per vizi, difetti e/o difformità del servizio o di parte di essi. Si ribadisce comunque quanto esposto nell'art.9 del CSA – Norme Tecniche, atteso che il tema sulla responsabilità verso terzi è regolato per legge.
3. Eventuali inadempienze od irregolarità dovranno essere immediatamente contestate all'Operatore economico e formare oggetto di verbale di contestazione, sottoscritto dal RUP e dall'Operatore economico.
4. L'Operatore economico si impegna ad assicurare la disponibilità propria e del proprio personale a collaborare fattivamente a tali iniziative.

Art. 42. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 e s.m.i..
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 e s.m.i..
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 e s.m.i..

Art. 43. Tracciabilità dei pagamenti

1. L'Operatore economico è obbligato ad adempiere a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010 s.m.i., l'Operatore economico, nonché i subappaltatori ed i cottimisti, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., prima della stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'Art. 25 del presente Capitolato Speciale d'appalto.
3. Ogni pagamento effettuato a favore dell'Operatore economico, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono prestazioni o forniscono beni in relazione all'appalto, deve essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i. e deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG oggetto di appalto ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i..
4. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010 e s.m.i..
5. I soggetti di cui al comma 2 che hanno notizia dell'inadempimento da parte della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
7. La Stazione Appaltante è soggetta al meccanismo della **scissione dei pagamenti** ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 633/72, pertanto in ogni fattura emessa dovrà essere riportata tale l'annotazione: *"Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/1972, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017"*. Tale annotazione risulta pertanto indispensabile per la liquidazione della fattura.

Art. 44. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 s.m.i., per l'Operatore economico non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia di cui gli articoli 87 o 90 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e s.m.i., mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

Art. 45. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923, dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924 e dell'art. 8 del capitolato generale d'appalto, sono a carico dell'Operatore economico senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del servizio e l'eventuale messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione del servizio;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Operatore economico tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Operatore economico e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'Operatore economico restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altri oneri.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 46. Riservatezza delle informazioni

1. L'Operatore economico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti sono obbligati a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene gli interventi ed alla condotta del servizio.
2. L'Operatore economico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti non possono diffondere notizie né fornire a terzi documentazioni (contratti, capitolati, progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della Stazione appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi.
3. L'Operatore economico è responsabile nei confronti della Stazione appaltante in caso di violazione dell'obbligo di cui ai commi 1 e 2 da parte di un subappaltatore o subcontraente.

Art. 47. Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'Operatore economico è designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione all'esecuzione del servizio e si obbliga a trattarlo esclusivamente a tali fini.
2. L'Operatore economico dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati al trattamento.
3. L'Operatore economico presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, ove solo necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 48. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.